



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 85	di data 18/03/21

**Oggetto: CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL TERRITORIO VAL D'ADIGE (GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME) O ALLA COMUNITA' TERRITORIALE ROTALIANA E KÖNIGSBURG, TRASFERITISI ANCHE TEMPORANEAMENTE ALL'INTERNO DEI DUE ENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 AL CAPITOLO 1994 IMPEGNO N. 79268 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DEL PEG 2021-2023.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento in attuazione della legge di riforma istituzionale dal 1° gennaio 2012 eroga in regime di titolarità e in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra i quali rientrano anche gli interventi di assistenza domiciliare;

atteso che le funzioni socio assistenziali sono disciplinate dalla legge provinciale n. 13/2007;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 mantenute in vigore dal D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.;

considerato che le Determinazioni provinciali prevedono che l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore (ora Comunità/Territorio Val d'Adige) di residenza dell'utente al momento della richiesta dell'intervento;

dato atto che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

precisato che a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

visto il documento recante "Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio" sottoscritto in data 23 marzo 2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

pagina 1/5

atteso, in particolare e fra l'altro, che ai sensi di tale accordo:

1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti;

vista la convenzione stipulata in data 15/02/2021 assunta al protocollo comunale al n. 39518, concernente il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico al territorio Val D'Adige e alla Comunità Rotaliana – Kónigsberg trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno degli stessi enti;

preso atto che, quanto agli eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente gli stessi potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste;

richiamata la determinazione del Dirigente n. 16/610 di data 16/12/2020, esecutiva, con la quale veniva impegnata la somma complessiva di euro 11.769,94 per il servizio di assistenza domiciliare erogato a favore dell'utente richiamato nell'allegato n. 1 di data odierna soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, con imputazione della stessa al capitolo 1994 per euro 1.217,58 con riferimento all'esercizio finanziario 2020 e per euro 10.552,36 all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G 2020 – 2022;

vista la nota di data 24 febbraio 2020 con la quale la Comunità Rotaliana – Kónigsberg comunicava che, in base al nuovo contratto stipulato tra la comunità stessa e la cooperativa che eroga il servizio, il costo orario del servizio svolto a favore della persona indicata nel suddetto allegato n. 1, relativamente all'anno 2021, aveva subito un aumento da euro 28,99 iva esente ad euro 29,49 iva esente;

ritenuto pertanto necessario integrare nella misura di euro 182,00 la spesa complessiva presunta impegnata con determinazione n. 16/610 di data 16/12/2020 per la parte relativa all'anno 2021, corrispondente al maggior importo dovuto a seguito dell'aumento del costo orario del servizio, passato, per la totalità delle ore impegnate per l'anno 2021 da euro 10.552,36 ad euro 10.734,26, imputando la stessa al capitolo 1994 (interventi per anziani - contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata), ad integrazione impegno n. 79268, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi

generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg recante la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
- l'Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio sottoscritto in data 23 marzo 2017 tra i responsabili delle Comunità/Territorio;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

## d e t e r m i n a

1. di integrare, per la motivazione riportata in premessa, la spesa complessiva presunta per il servizio di assistenza domiciliare effettuato dalla Comunità Rotaliana-Königsberg, a favore della persona indicata nell'allegato n. 1 di data odierna soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, precedentemente impegnata con determinazione n. 16/610 di data 16/12/2020, esecutiva, per la parte relativa all'anno 2021, di euro 182,00 , imputando la stessa al capitolo 1994 (interventi per anziani - contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata), ad integrazione impegno n. 79268, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di precisare che:
  - con riferimento alle modalità di rimborso delle spese, lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
  - la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti, stabilita in base alle sue capacità economiche, nonchè a quelle del nucleo familiare di appartenenza, conformemente ai criteri Icef, previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 477/2015, e definiti in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256, verrà introitata direttamente dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale inviante;
3. di essere responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 bis, comma 3, lett. g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
4. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 10.734,36 entro il 31/12/2021;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
Sabrina Redolfi

Trento, addì 18/03/21





COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 85	di data 18/03/21

**Oggetto:** CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL TERRITORIO VAL D'ADIGE (GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME) O ALLA COMUNITA' TERRITORIALE ROTALIANA E KÖNIGSBERG, TRASFERITISI ANCHE TEMPORANEAMENTE ALL'INTERNO DEI DUE ENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 AL CAPITOLO 1994 IMPEGNO N. 79268 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DEL PEG 2021-2023.

### Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	V	2021	12031.03.01994	U.1.03.02.15.009	1509			182,00	"	86499 (8423046 )

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 26 marzo 2021

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

pagina 1/2

